



**CIRCOLARE n° 23 del 15.09.2023**

- AL PERSONALE DOCENTE
- AGLI STUDENTI
- AI GENITORI
- ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA
  
- ALLE SEDI SCOLASTICHE
- AL SITO WEB
- COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI

**Oggetto: Frequenza minima per validità dell'anno scolastico a.s. 2023-2024**

Si ricorda che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22/06/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto**, tenuto conto sia dei giorni di assenza, ma anche della mancata frequenza di specifici insegnamenti a seguito di ripetuti ingressi in ritardo ed uscite in anticipo. Si riporta, a questo proposito, il comma 7 dell'art. 14 del citato D.P.R.:

«A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo**».

La Circolare Ministeriale n. 20 (Prot. n. 1483) del 04 marzo 2011 specifica che base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è «il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina». Devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

**La normativa afferma di calcolare le assenze non in giorni, ma in ore.** L'applicazione concreta della norma è demandata ai singoli consigli di classe.

**Deroghe alla frequenza minima per procedere allo scrutinio finale**

Il Collegio dei docenti ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste le assenze dovute a:



# ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211  
Web: [www.itffedifermi.edu.it](http://www.itffedifermi.edu.it) - E-Mail: [pttf01000r@istruzione.it](mailto:pttf01000r@istruzione.it) - PEC: [pttf01000r@pec.istruzione.it](mailto:pttf01000r@pec.istruzione.it)  
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. visite specialistiche;
4. day hospital (anche riferiti ad un solo giorno);
5. donazioni di sangue certificato presidio ospedaliero;
6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e dalle stesse documentate; saranno considerati anche i PFP approvati;
7. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).;
8. provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza delle assenze);
9. gravi motivi di famiglia continuativi e debitamente documentati dalla famiglia stessa – auto dichiarazione dei Genitori;
10. assenze dovute a cause di forza maggiore estranee alla volontà degli studenti;
11. lutti dei componenti dei nuclei familiari entro il 2° grado, documentati dalla famiglia stessa;
12. rientro nel paese d'origine per motivi legali o di salute e/o trasferimento della famiglia – auto dichiarazione dei genitori.

Le motivazioni ai punti 2, 3, 4, 5, 10, 12 devono/possono essere preventivamente o comunque debitamente documentate.

Per quanto riguarda il corso serale saranno considerate anche le esigenze lavorative debitamente documentate.

Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento è possibile rivolgersi all'ufficio di presidenza.

Pistoia, 15/09/2023

Il Dirigente scolastico  
*Prof. Graziano MAGRINI*